

Sentenza n. 16/2020

SEVERINI
MARCO vs
av. Achille
Campagna

18 20 R.u.
292 19 P.p.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il Giudice per i rimedi straordinari
in materia penale.

- Letto l'atto di ricusazione proposto, a magistero dell'avvocato Achille Campagna del Foro di San Marino, dal signor Marco Severini con atto presentato nella Cancelleria penale l'8 giugno 2020 nei confronti del Commissario della Legge Antonella Volpinari, giudice inquirente co-assegnataria del procedimento penale (n. 292/2019) pendente nei suoi confronti;

- Vista la nota del 30 giugno u.s., con la quale il predetto Commissario della legge, nel trasmettere l'atto alla Cancelleria per la comunicazione della proposta ricusazione al Magistrato Dirigente e al Procuratore del Fisco, dichiara – in uno ai Giudici Inquirenti, componenti del gruppo di indagini istituito ex art. 16 L. 100/2013, i quali sottoscrivono l'atto – di avvalersi, per le ragioni ivi indicate, della facoltà, prevista dal comma decimo dell'articolo 2 della legge n. 139 del 2011, di proseguire il processo;

Rilevato che, in prosieguo del decreto di questo Giudice del 5 luglio 2020, ha presentato, il successivo 16 luglio, memoria la Parte istante, mentre non risulta che il Magistrato ricusato abbia presentato memoria;

Vista la nota depositata dal Procuratore del Fisco in data 10 luglio u.s. con allegato articolo pubblicato in data 8 luglio sul sito *Giornalesm.com*;

Vista la nota del 27 luglio u.s. della Cancelleria penale del Tribunale, avente ad oggetto "Disposizioni del Magistrato Dirigente" del seguente testuale tenore "trasmetto le disposizioni del Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici ricevute in data odierna dal sottoscritto Cancelliere con nota del Commissario della Legge Fabio Giovagnoli nella veste di Segretario verbalizzante del Consiglio giudiziario plenario del 24 luglio u.s. Viviana Merlo".

Visto il Comunicato stampa diramato dall' Ufficio segreteria istituzionale del 24 luglio 2020/1719 d.F.R., con il quale viene reso pubblico – per la parte che in questa sede interessa – che il Consiglio Giudiziario si è riunito in seduta plenaria il giorno 24 luglio e che, in quella sede, ha provveduto all'annullamento di ufficio per interesse pubblico di alcune deliberazioni assunte dal Consiglio Giudiziario

1996

1.6.2020

Plenario, che hanno portato nel 2018 alla revoca dell'allora Magistrato Dirigente; viene, altresì, data notizia che a seguito di tale determinazioni, ripristinando nella propria funzione dirigenziale il Magistrato Valeria Pierfelici, sono venute meno le delibere conseguenti, è cessato l'incarico del Prof. Giovanni Guzzetta, come pure del Dirigente supplente, ripristinando le condizioni di legalità; e viene, infine, comunicato che il Magistrato Dirigente Pierfelici ha presentato nelle mani della Reggenza le proprie dimissioni dalla carica di Magistrato Dirigente, di cui il Consiglio Giudiziario plenario ha preso atto, dopo aver disposto la salvaguardia della funzionalità ordinaria del Tribunale;

Visti: l'articolo 3 della legge costituzionale 30 ottobre 2003, n. 144; l'articolo 10 della legge qualificata del 30 ottobre 2003, n. 145 (come modificato dall'articolo 9 della legge qualificata 16 ottobre 2011, n. 2) e l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'articolo 2 della legge 16 settembre 2011, n. 139;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 292/2019 (n.18 Registro Unico 2020).

--oo0oo--

Considerato in fatto e diritto

Premesso che, come è noto – in virtù della clausola legale *rebus sic stantibus* connaturata nei procedimenti in materia di astensione o di ricusazione del giudice – il momento determinante la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento o il rigetto della relativa istanza va individuato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione;

Constatato in punto di fatto – e rigorosamente circoscrivendo l'esame al solo interno del procedimento incidentale – che il ricusato Commissario della Legge Antonella Volpinari, per effetto delle citate Disposizioni emanate dal Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici in data 24 luglio u.s., qui pervenute il 27 successivo ed esaminate in via incidentale, non risulta più, allo stato, essere Giudice inquirente co-assegnataria del fascicolo nel procedimento principale di cognizione in cui è stata proposta, nei suoi confronti, istanza di astensione/ricusazione, ed in relazione alla quale è stato instaurando il presente procedimento incidentale di ricusazione.

Ai sensi, invero, di tali Disposizioni – con le quali, come è detto nel citato Comunicato stampa diramato dall'Ufficio segreteria istituzionale, è stata disposta la *salvaguardia della funzionalità ordinaria del Tribunale*, – il Magistrato Dirigente Pierfelici, richiamate (viste) nel preambolo le determinazioni assunte dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria adottate in data odierna (fol. 1), dopo di aver, tra l'altro, disposto che sono revocati tutti i provvedimenti emessi dal prof. Ferroni e dal prof. Guzzetta in qualità di Dirigenti sulla distribuzione del lavoro giudiziario e che

riprendono vigore tutte le disposizioni emanate in precedenza, che non siano derogate dalle presenti (fol 3) ha sancito, in ordine alla distribuzione dei procedimenti penali per l'istruttoria che sono revocati, per effetto delle determinazioni del Consiglio Giudiziario in seduta odierna tutti i provvedimenti di creazione di gruppi di coordinamento emessi dal Dirigente Guzzetta e da lui diretti e coordinati: le indagini rimangono assegnate al giudice titolare (fol. 10).

Tale salvaguardia, quindi, nel caso in esame, è venuta ad incidere – in esecuzione di determinazioni assunte dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria adottate in data odierna (come si legge nel preambolo delle Disposizioni) – sulla posizione del Commissario della Legge, Antonella Volpinari che, in questo procedimento incidentale risulta ricusata nella sua qualità di co-assegnataria per lo svolgimento di indagini nel procedimento principale,

In tale situazione normativa e processuale, caratterizzata da un provvedimento amministrativo che risulta legalmente dato dall'autorità amministrativa che aveva, a quel momento, il potere di emetterlo (e che risulta oggi in vigore, salvo determinazioni provenienti dalla competente autorità), si impone per questo Giudice, l'obbligo di dover prendere atto, sia pure allo stato degli atti ed in via incidentale (e nei limiti propri del procedimento incidentale per il quale solo è competente) della predetta nuova situazione di fatto, che fa venir meno, in questo procedimento, la premessa stessa del contendere.

+

Si impone, pertanto, la declaratoria, allo stato degli atti, della cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Giudice per i rimedi straordinari in materia penale ha emesso la seguente decisione conclusiva del procedimento incidentale n. 18 del registro unico del 2020:

- dichiara cessata, allo stato, la materia del contendere in ordine alla istanza di ricusazione presentata nei confronti del Commissario della Legge Antonella Volpinari nel procedimento penale n. 292/2019 con atto del signor Marco Severini del 6 giugno 2020;

manda

- alla Cancelleria per la notifica del presente atto alle Parti ed al Procuratore del fisco;


Agropoli-San Marino, 18 agosto 2020

Il Giudice per i rimedi straordinari
in materia penale

Vitaliano Esposito

Vitaliano Esposito

*San Marino 19 agosto
Sentenza pervenuta in stato coherus
via mail.*



Per nota dichiaro di n. 3 fogli

San Marino, 20/08/2020

IL CANCELLIERE



Cronologico n° 1996, Procedimento Penale R.N.R. 292 /2019 (reg.Unico 18/20),
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di notificare a: SEVERINI MARCO
domiciliato presso Avv. Campagna Achille in data odierna copia di quanto sopra
indicato mediante consegna fattane :

- a) a mani proprie presso
 - b) a mani proprie di Auto Achille Campagna
presso Achille
 - c) a mani di
tale qualificatosi presso
 - d) altro
- il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna

San Marino, 20.08.2020

u.10/10



l'Ufficiale Giudiziario